

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

**VG n.        /2025**

*Misure protettive e cautelari*

Il giudice designato,  
visti gli artt. 18 e 19 CCII,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza

**OSSERVA**

letto il ricorso depositato in data 8 Maggio 2025 dalla Società \_\_\_\_\_ S.R.L. (P.IVA \_\_\_\_\_) con  
il quale la società ha fatto istanza per la conferma delle misure protettive ex art. 18  
ccii e concessione di misura cautelare selettiva ex art. 19 ccii;

preso atto che la società in esame ha dichiarato di attraversare una situazione di crisi fin dal 2019, aggravatasi con il venir meno (dal 2023) del suo principale cliente, cui è seguita una sempre maggiore difficoltà di garantire regolarità nei pagamenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS ed (in minor parte) dell'INAIL, il che ha indotto l'istante a presentare sia istanza di rateizzazione della debitoria erariale che di rottamazione cd. *quater*.

rilevato che, come evidenziato dalla società istante, il ricorso all'istituto della composizione negoziale della crisi è stato indotto principalmente dalla necessità di addivenire alla definizione della debitoria nei confronti dell'Erario, mediante transazione fiscale, sulla base di un piano di efficientamento dell'attività imprenditoriale;

acquisito il parere favorevole dell'Esperto nominato Dottor \_\_\_\_\_ che all'udienza del 22 Maggio 2025 ha ribadito che, dalle prime indagini avviate, i creditori interpellati si sono dichiarati disponibili a confermare gli attuali rapporti commerciali in corso anche sul piano dei tempi dei pagamenti ed ha segnalato che, da informazioni ricevute dalla società istante, quest'ultima ha già nominato un attestatore per la predisposizione e proposizione dell'istanza di transazione fiscale;

osservato che l'istanza di misura cautelare formulata - unitamente alla richiesta di conferma delle misure protettive - è finalizzata essenzialmente alla sospensione o alla proroga del termine di pagamento delle singole rate di cui alle predette rateizzazioni, in funzione del buon esito della proponenda istanza di transazione fiscale; più specificamente, è stato chiesto che vengano prorogate/sospese le scadenze previste per il corrente mese di Maggio e per quelle successive fino alla

scadenza delle misure protettive e cautelari a concedersi; una volta cessata la vigenza di tali misure, la rateazione prenderà nuovamente a decorrere, fermo restando che a seguito del buon esito della transazione fiscale l'intero debito nei confronti dell'Agenzia potrà esser ristrutturato e ridefinito nel quantum e nei tempi di adempimento;

ritenuto che l'istanza può essere accolta sia sotto il profilo della conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII che sotto il profilo delle misure cautelari ex art. 19 CCII, visto che quest'ultima norma ha previsto la possibilità per l'imprenditore di chiedere al Tribunale "l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative" e che la formulazione di detta norma ne suggerisce un'interpretazione "aperta", ove sia possibile ravvisare la strumentalità delle misure cautelari richieste con la procedura di composizione negoziata e con la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa;

rilevato che nella specie l'istanza può essere accolta poiché la proroga/sospensione richiesta non pare esser di eccessivo sacrificio per il creditore pubblico, visto che la sospensione del pagamento per un periodo di tempo limitato, da un lato, darebbe all'imprenditore una *chance* di reperire la provvista necessaria al pagamento e, dall'altro, di proseguire nel percorso di risanamento programmato (che vedrà nella transazione con lo stesso ente erariale lo strumento principale di ristrutturazione del debito), senza subire gli effetti pregiudizievoli della decadenza dalle rateizzazioni accordate

P.Q.M.

accoglie il ricorso e conferma l'efficacia, per la durata di 120 giorni, delle misure protettive richieste ed in vigore ai sensi dell'art. 19 C.C.I.I., consistenti:

- nel divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; nel divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore;
- nel divieto, ai sensi dell'art. 18 comma 5, per i creditori, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- nell'impossibilità, come disposto dal comma 4 dell'art. 18 CCII che venga pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

- Dà atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 1, CCII, la società ricorrente ha dichiarato che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile;

- Sospende per giorni 120 il pagamento delle rate di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) in scadenza dal 30 Maggio 2025; sospende altresì il pagamento delle rate relative al piano di rateizzazione concluso con l'Erario che scadranno nel mese di Maggio 2025; dispone che l'obbligo di pagamento di tutte le suddette rate riprenderà efficacia alla scadenza del suddetto termine di vigenza delle misure cautelari, dal quale torneranno a decorrere i termini di rateazione ed i conseguenti obblighi di pagamento.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, 26 Maggio 2025

Il Giudice Del

*Dottor Francesco Paolo Feo*